



COMUNE DI SALE

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

Allegato alla Delibera C.C. N.32 del 28 novembre 2007

SOMMARIO

Articolo 1	- Tipologia
Articolo 2	- Estremi degli atti di reistituzione o di istituzione
Articolo 3	- Giorni ed orario di svolgimento
Articolo 4	- Sospensione e trasferimento temporanei
Articolo 5	- Localizzazione, configurazione, articolazione
Articolo 6	- Registro del mercato
Articolo 7	- Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrzzature di vendita
Articolo 8	- Circolazione Pedonale e veicolare
Articolo 9	- Assegnazione dei posteggi
Articolo 10	- Migliorie
Articolo 11	- Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 12	- Registrazione delle presenze
Articolo 13	- Registrazione delle assenze
Articolo 14	- Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività
Articolo 15	- Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
Articolo 16	- Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
Articolo 17	- Modalità di vendita e divieti
Articolo 18	- Vendita di cose usate
Articolo 19	- Posteggi per produttori/allevatori
Articolo 20	- Richiamo delle modalità di subingresso
Articolo 21	- Richiamo delle norme igienico – sanitarie per la vendita di prodotti alimentari
Articolo 22	- Tasse e tributi comunali
Articolo 23	- Sanzioni pecuniarie
Articolo 24	- Revoca e sospensione dell'autorizzazione

ART. 1 - Tipologia

Mercato periodico annuale a cadenza settimanale

ART. 2 - Estremi degli atti di reistituzione o di istituzione.

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche reistituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13

ART. 3 - Giorni ed orario di svolgimento

Il mercato ha luogo nel giorno di martedì dalle 8.00 alle ore 13.00.

I posteggiatori concessionari, entro le ore 8.00 devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentito installarsi sul mercato prima delle *ore 6.00* e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.00 fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

L'installazione delle attrezzature di vendita, nelle prime ore del mattino, dovrà effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Entro le ore 14.00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.

Nel caso di mercato ricadente in giorno festivo, considerato che gli operatori del commercio fisso hanno la facoltà di derogare alla chiusura festiva, è consentito lo svolgimento dello stesso e, previa richiesta degli operatori, l'anticipazione nel mese di Dicembre, a condizione che sia sempre assicurata la presenza di almeno il 30% degli operatori.

Considerato la facoltatività della partecipazione al mercato non saranno registrate le relative assenze degli operatori.

ART. 4 - Sospensione e trasferimento temporanei.

Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

ART. 5 - Localizzazione, configurazione, articolazione.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata di cui alla deliberazione n. 13/02 Consiglio Comunale, dalla quale si evidenziano:

l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

1. la superficie dei posteggi;
2. il numero progressivo;
3. l'esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati a produttori/allevatori di cui alla legge 59/63 e s.m.i..

ART. 6 - Registro del Mercato.

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi in numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica, contenente l'indicazione degli estremi di assegnazione di ogni concessione, della superficie assegnata. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e del Registro.

Copia della planimetria e del registro è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato. Deve essere agevolato il transito degli operatori per l'occupazione dei posteggi assegnati. E' vietato occupare od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi, salvo consenso del proprietario. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

ART. 8 - Circolazione Pedonale e veicolare.

Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere posteggiati nelle vie adiacenti l'area mercatale.

ART. 9 - Assegnazione dei posteggi

Le aree sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso.

L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il bando dovrà indicare:

1. gli elementi identificativi del posteggio
2. i criteri per la formazione della graduatoria
3. le modalità e il termine di presentazione delle domande.
4. l'invito a presentare le domande su moduli forniti dall'Ufficio Commercio.

I criteri per la formazione della graduatoria sono:

1. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato;
2. maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
3. nel caso di ulteriore parità si seguiranno i criteri previsti nel titolo IV capo II sezione II lettera a) n. 4 - 5 - 6 della D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642.

ART. 10 Migliorie

Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto dall'art. 9 del presente regolamento, si provvede a dar corso alle istanze pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.

Il procedimento, per la definizione delle migliorie, si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A, e comunque non oltre 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Nel caso di domande di migliororia concorrenti si applicheranno i criteri previsti dall'art. 9 del presente regolamento.

E' consentito ai titolari di posteggio lo scambio consensuale dello stesso; la domanda è accoglibile dall'Amministrazione Comunale se non contrasta con le disposizioni riguardanti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato.

ART. 11 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuato ogni giorno di svolgimento del mercato entro le 8 ed ha durata limitata al giorno stesso.

I posteggi non occupati sono assegnati, in relazione alla suddivisione merceologica, ai soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:

1. più alto numero di presenze sul mercato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
2. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, come risultante dal registro delle imprese;
3. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Agli operatori del settore alimentare che necessitano degli allacciamenti ai servizi devono essere assegnati solo i posteggi loro riservati. Nel caso di disponibilità, gli stessi, saranno assegnati agli operatori del settore non alimentare.

Le graduatorie, distinte per settore merceologico, sono compilate dall'Ufficio Polizia Municipale, devono essere costantemente aggiornate e non sono soggette a scadenza.

L'accesso all'area mercatale è vietato dopo l'assegnazione dei posteggi liberi.

ART. 12 - Registrazione delle presenze.

La graduatoria di spunta è compilata seguendo il criterio del più alto numero di presenze sul mercato in relazione all'autorizzazione originale esibita; il concetto di presenza ai fini dell'inserimento in graduatoria si riferisce alla presenza fisica del soggetto che dimostri di essere fornito delle attrezzature necessarie e di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza deve essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, fatto salvo il rifiuto, da parte dell'operatore, dell'assegnazione giornaliera del posteggio. L'eventuale comunicazione d'assenza per cause di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta. **L'operatore che nell'arco di un anno solare non ha maturato almeno una presenza si ritiene abbia sospeso l'attività su questo mercato e viene, pertanto, depennato dalla graduatoria, previa comunicazione di avvio procedimento e scadenza dei termini indicati.**

ART. 13 - Registrazione delle assenze.

La rilevazione delle assenze, in relazione all'autorizzazione originale esibita dai titolari, ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio viene effettuata alla decorrenza del termine orario stabilito dal presente regolamento.

La decadenza opera a partire dalla diciottesima assenza.

Nel caso in cui il titolare comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dalle disposizioni vigenti: malattia, gravidanza, servizio militare, ferie ha diritto che l'assenza non sia registrata.

I giorni di ferie consentiti sono trenta nell'arco dell'anno, il periodo minimo usufruibile è di giorni sette consecutivi.

Nel caso di subingresso le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, debitamente documentato, il comune ha facoltà di accogliere a posteriori la giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste

dalla legge e comunque entro tre giorni dal verificarsi dell'evento. Il mancato rispetto dei termini comporta la registrazione delle assenze maturate.

E' consentito al comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi impeditivi debitamente comprovati.

Gli agenti rilevatori provvedono al costante aggiornamento della situazione, trasmettendo, al termine di ogni giorno di svolgimento di mercato, i relativi dati all'Ufficio Commercio.

Art.14 – Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività.

La sostituzione del titolare dell'autorizzazione avviene normalmente a mezzo di familiari coadiutori o di dipendenti.

E' consentito inoltre la sostituzione con altri incaricati per un periodo massimo di giorni trenta nei casi gravi di malattia, infortuni o incidenti debitamente documentati. Il sostituto deve essere munito di apposita dichiarazione attestante la condizione di familiare, dipendente o incaricato.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità.

ART. 15 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

La riassegnazione dei posteggi è effettuata:

1. in relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base della data di concessione del posteggio originario, a parità di data, prevale l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione;
2. in relazione alle dimensioni ed alla localizzazione dei posteggi, correlate al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.

Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio all'articolazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al Servizio offerto dallo stesso e garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

ART. 16 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

La concessione di posteggio ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza.

La comunicazione di rinuncia al posteggio va inviata al comune allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione e dell'autorizzazione.

L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 17 - Modalità di vendita e divieti.

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1 dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita ed utilizzare apparecchiature sonore che possano recare disturbo alla quiete pubblica.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte.

ART.18 - Vendita di cose usate

La vendita di cose usate o igienicamente trattate deve essere effettuata mantenendo separate le merci in modo evidente da non creare dubbi e collocando cartelli che indichino in modo chiaro e leggibile la vendita di generi usati.

ART. 19 - Posteggi per produttori/ allevatori

I posteggi contraddistinti nella planimetria di mercato, dai numeri 47- 48 - 49 è riservato a produttori/allevatori di cui alla legge 59/63 e s.m.i..

L'assegnazione avviene, sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando, a presentazione di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata a.r., previa verifica dei requisiti soggettivi di presupposto applicando i criteri di cui al Titolo III° Cap. II° lettera e) della D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642 e succ. mod., recante gli indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

All'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, conseguenti la fase di produzione. A tal fine i richiedenti sono tenuti a specificare, nell'istanza di concessione, la durata del periodo di utilizzo.

I produttori/allevatori sono altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento in relazione a giorni ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, tributi comunali.

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati, sono assegnati giornalmente esclusivamente a produttori/allevatori autorizzati ex legge 59/63, e s.m.i. sulla base dei criteri di cui al Titolo III° Cap. II° n. 2 della D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642 e succ. mod., maggior numero di presenze sul mercato ed, a parità di presenze, sulla base della maggiore anzianità nell'attività di produzione/allevamento.

A tal fine, il Comune predispone apposita graduatoria di spunta

ART. 20 - Richiamo delle modalità di subingresso.

L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda a cui si riferisce. Le modalità per il subingresso sono quelle stabilite al Titolo IV capo IV della D.G. R. D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642.

ART. 21 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari.

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dalla legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 327/80, nonché dalle ordinanze 26/6/1995 e 02/03/2000 del Ministero della Sanità.

ART. 22 - Tasse e tributi comunali.

Le concessioni aventi validità decennale e le occupazioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

I versamenti devono essere fatti conformemente al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TOSAP, tramite bollettino di conto corrente postale n.14301154 Servizio di

tesoreria del Comune di SALE, il bollettino deve contenere gli estremi della Ditta, dell'autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce.

ART. 23 - Sanzioni pecuniarie

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.LG. 114/98. Per l'accertamento si applicheranno le procedure previste dalla legge 24.11.81 n. 689.

ART. 24 – Revoca e sospensione dell'Autorizzazione

La sospensione e la revoca da adottarsi nei casi previsti dall'art. 29 c.3 e 4 del D.Lgs. 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato e l'invito a presentare le proprie deduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.